DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1976

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno del Belgio in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/960/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, il governo belga ha comunicato le seguenti disposizioni:

— decreto reale, del 3 maggio 1976, che modifica il decreto reale del 21 giugno 1974 concernente l'ammodernamento delle aziende agricole,

— decreto ministeriale, del 28 aprile 1976, relativo al premio di orientamento verso la produzione di carni bovine o ovine nel quadro dell'ammodernamento delle aziende agricole,

— decreto reale, del 19 luglio 1976, concernente l'ammodernamento delle aziende agricole situate nelle zone svantaggiate,

— decreto ministeriale, del 19 luglio 1976, concernente l'ammodernamento delle aziende agricole situate nelle zone svantaggiate,

— decreto ministeriale, del 17 luglio 1976, relativo alla concessione di un aiuto per gli investimenti a favore delle associazioni di agricoltori per l'inventivazione della produzione foraggera e lo sfruttamento razionale dei pascoli, modificato dal decreto ministeriale del 1° ottobre 1976;

considerando che, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere se, ai fini della conformità delle disposizioni comunicate con la direttiva sopra citata e con i titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE e in considerazione degli obiettivi delle summenzionate direttive, nonché della necessaria coerenza fra le varie misure, le disposizioni di attuazione della riforma delle strutture agrarie vigenti nel Belgio in conformità della direttiva 72/159/CEE, oggetto delle decisioni della Commissione 75/6/CEE del 27 novembre 1974 [3], 75/433/CEE dell'8 luglio 1975 [4] e 76/676/CEE del 20 luglio 1976 [5], continuino, anche in presenza dei sopra citati decreti, a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che i citati decreti soddisfano alle condizioni e alle finalità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che il disposto della presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni comunicate dal governo belga il 16 luglio 1974, relative all'attuazione della direttiva 72/159/CEE, continuano tenuto conto delle disposizioni indicate specificatamente nei considerando, a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 2 del 4. 1. 1975, pag. 30.

(4) GU n. L 192 del 24. 7. 1975, pag. 30.

(5) GU n. L 231 del 21. 8. 1976, pag. 9.